

Verbale di Assemblea Straordinaria

Addì 2 del mese di Ottobre dell'anno 2023 alle ore 12,00 presso la sede legale di Sorbolo Mezzani (PR), in via Marconi, 77, si è svolta in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione convocata nel medesimo luogo il giorno 29 settembre 2023, alle ore 7,00 è andata deserta, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "YOGA TANTRICO DEL KASHMIR APS – A.S.D.", per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Variazione dello Statuto sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17;
- 2) Variazione della denominazione sociale;
- 3) varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea il presidente del consiglio direttivo Barbara De Giuli, la quale chiama alla funzione di segretario verbalizzante, il socio Enrica Veroni.

Il Presidente constata la regolare convocazione con le modalità statutarie, a tutti i soci, nei tempi stabiliti, e constata la presenza di 30 soci su un totale di n. 45 soci iscritti nel libro soci.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione, pertanto invita i presenti a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Punto Primo: Variazione dello Statuto sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17

Il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario, per proseguire l'attività di promozione sociale e contemporaneamente l'attività sportiva dilettantistica, variare lo statuto sociale l'oggetto sociale a fini dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD). Necessariamente occorre quindi apportare delle variazioni allo statuto sociale ai sensi del DLgs 117/2017 e ai sensi del DLgs 36/2021.

Il Presidente dà, quindi, lettura del nuovo testo di statuto, che contengono le variazioni suesposte.

Il Presidente mette in votazione l'Approvazione del nuovo statuto composto da n. 23 articoli.

L'assemblea approva alla unanimità il testo di statuto sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17 e ai sensi del DLgs 36/2021, come letto dal presidente, che qui si allega, dando mandato al Presidente di procedere alla registrazione dell'atto ed agli adempimenti conseguenti.

Punto Secondo: Variazione della denominazione

Il presidente comunica che a seguito della delibera al punto precedente, è necessario variare la denominazione sociale dell'associazione in "YOGA TANTRICO DEL KASHMIR APS – A.S.D.", ai fini dell'espletamento della propria attività istituzionale. Dopo ampia discussione, l'assemblea delibera all'unanimità la variazione della denominazione sociale dell'associazione in "YOGA TANTRICO DEL KASHMIR APS – A.S.D.", dando mandato al Presidente di procedere alla registrazione dell'atto ed agli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare, Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei soci alle ore 12,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente

(Barbara De Giuli)

Il Segretario

(Enrica Veroni)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"YOGA TANTRICO DEL KASHMIR APS – A.S.D."

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore"), del D.Lgs. n. 36/2021

(di seguito "Riforma dello Sport"), e successive modifiche e

integrazioni è costituito l'Ente del Terzo Settore, nella forma giuridica

di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con

finalità di promozione sociale, ed esercizio in via stabile e principale

dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi

comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza

all'attività sportiva dilettantistica, avente la denominazione di "YOGA

TANTRICO DEL KASHMIR APS – A.S.D."

1.2 L'utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) è

subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro, pertanto la

denominazione dell'associazione verrà integrata automaticamente

con tale qualifica, solo a partire da tale momento, in "YOGA

TANTRICO DEL KASHMIR APS – ETS – A.S.D."

1.3 L'associazione ha sede legale a **Sorbolo Mezzani (PR)**, in

Marconi n. 77, ed ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta solo

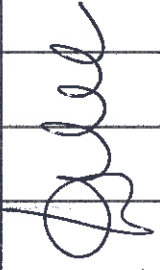
con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto

dall'art. 21 del presente statuto.

1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune

può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non



	comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli	
	uffici competenti.	
	1.5 L'Associazione potrà richiedere, alternativamente qualora non	
	consentita la concomitanza con l'iscrizione al Registro Unico	
	Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'iscrizione nel Registro	
	nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) tenuto dal	
	Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.	
	1.6 Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle	
	direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare	
	riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai	
	Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di	
	Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del	
	Consiglio Direttivo.	
	ART. 2 - Scopo, finalità e attività	
	2.1 L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e ha finalità	
	di carattere culturale, sociale, divulgativo, di ricerca etica e spirituale,	
	di promozione di attività sportive dilettantistiche.	
	2.2 L'associazione per lo svolgimento di attività in favore dei propri	
	associati, di loro familiari, di terzi, e/o dei tesserati alle Federazioni	
	sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva a cui	
	l'Associazione è, tempo per tempo, affiliata, si avvale in modo	
	prevalente del volontariato dei propri associati.	
	2.3 L'associazione ha come fine l'elevazione del livello spirituale delle	
	persone attraverso la realizzazione e il coordinamento di percorsi,	
	esperienze, idee, progetti di promozione umana, ricerca etica,	

sociale, artistica, di sviluppo personale e di apprendimento socio-

educativo, attività' sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al

fitness e la ginnastica per tutti, mediante la promozione,

l'organizzazione e la gestione, anche per conto terzi, di:

- corsi di formazione, informali, extra-scolastici, permanenti e

continuativi, di trattamenti rivolti alla persona relativi al metodo yoga

come stato di coscienza al servizio della società nell'ambito

dell'attività sportiva riconosciuta dal Coni.

- trasmettere la conoscenza dello yoga tramite attività: di incontro

e aggregazione, percorsi di studi, visite a scuole e centri yoga e di

discipline e arti olistiche orientali, attività di sperimentazione e di

divulgazione delle discipline bio naturali, naturopatiche, discipline e

arti olistiche derivanti dalla tradizione e dalla ricerca orientale e

occidentale, atte a promuovere lo sviluppo spirituale e la

consapevolezza psico-fisica in tutte le età della vita con attività

motoria di base, aggiornamento e perfezionamento dell'attività

psicomotoria;

- attività finalizzate al benessere, promuovendo stili di vita rispondenti

alle esigenze e aspirazioni personali, nel rispetto di sé, degli altri

esseri umani, degli animali e dell'ambiente circostante;

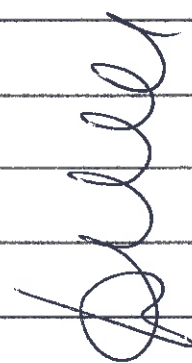
- attività relative allo studio, alla diffusione e la pratica delle Discipline

Bio Naturali, Naturopatiche, Discipline e Arti Olistiche e Orientali,

come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Yoga, Pilates,

Meditazione, Naturopatia, Ayurveda, Reiki, Letture dell'Aura,

Astrologia, Antroposofia, Costellazioni Familiari, Alimentazione



Giuse Verrini

	naturale, ecc.;	
	- corsi conoscitivi a cura di professionisti abilitati di medicina	
	tradizionale e/o informale, igiene naturale, fitoterapia, massoterapia,	
	musicoterapia, e ogni altra attività in grado di migliorare le condizioni	
	di vita, salute, benessere e crescita interiore dei soci;	
	- attività per sostenere la promozione di una nutrizione e di una	
	sessualità consapevoli;	
	- programmi in campo sociale, anche in co-progettazione, in	
	collaborazione con Enti locali pubblici e privati, scuole, centri per	
	anziani, centri socio-educativi, centri di riabilitazione e psico-sociali;	
	- mostre e/o spettacoli educativi e culturali;	
	- organizzare e gestire attività turistiche finalizzate alla conoscenza	
	dello yoga e delle discipline e arti olistiche orientali.	
	2.4 L'Associazione si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazioni	
	Sportive Nazionali, e/o ad uno più Enti di promozione sportiva,	
	riconosciuti dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle	
	direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie e ai	
	regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di	
	promozione sportiva a cui l'Associazione è, tempo per tempo,	
	affiliata. Essa ha lo scopo di contribuire, a favore dei propri soci e/o	
	dei tesserati alle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di	
	promozione sportiva a cui l'Associazione è, tempo per tempo,	
	affiliata, alla conoscenza, diffusione, studio, sviluppo e pratica dello	
	yoga, come attività propedeutica, complementare ad altre attività	
	ginniche o di cultura fisica anche mediante la gestione di ogni forma	

all

Giuseppe Vanni

di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, di attività sportive dilettantistiche connesse alle seguenti discipline:

BI001 Ginnastica - Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness;

BI005 Ginnastica - Ginnastica per Tutti.

2.5 L'Associazione si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto delle leggi e dei diritti universalmente riconosciuti.

2.6 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare le attività aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 comma 1, lettera d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Art. 5 comma 1, lettera f);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5 comma 1, lettera l);



	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività editoriali, la produzione di film	
	artistici e documentari, giornali, riviste e libri; istituire e/o gestire	
	biblioteche; contribuire allo studio dei fenomeni appartenenti alle	
	scienze di frontiera; di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo (Art. 5 comma 1, lettera i);	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso, incluse escursioni e viaggi culturali finalizzati alla	
	conoscenza diretta e all'approfondimento delle realtà da dove	
	originano gli insegnamenti proposti nell'ambito associativo (Art. 5	
	comma 1, lettera k);	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, dell'alimentazione biologica, etica e consapevole, nonché di	
	impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (Art. 5 comma 1, lettera	
	o);	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (Art. 5	
	comma 1, lettera t);	
	-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive	
	modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del	
	presente articolo (Art. 5 comma 1, lettera u);	

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Art. 5 comma 1, lettera v).

2.7 L'Associazione, inoltre, promuove il confronto, lo scambio e l'interazione con associazioni, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e privati che agiscano nello stesso ambito di ricerca, attività collaterali e affini, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare:

a) della collaborazione con gli Enti locali, associazioni, società, istituzioni pubbliche e private o Enti, che praticano attività simili o collaterali alle proprie, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;

b) di seminari, riunioni e iniziative socio culturali, rivolte alle scuole di ogni grado, pubbliche e private, docenti, studenti, lavoratori, professionisti; progetti per l'infanzia i giovani e gli anziani;

c) può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, enti pubblici, organismi internazionali o sovranazionali o di privati;

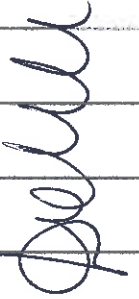
d) svolgere esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro le attività marginali previste dalla legislazione vigente;

e) per il raggiungimento dei propri scopi, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali e di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;

f) avanzare proposte, progetti ed iniziative agli Enti pubblici locali e nazionali quali: Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali,



	Circoscrizioni, Assessorati alla Cultura, Assessorati ai Servizi Sociali,	
	Assessorati alla formazione professionale e professionale speciale,	
	delle Regioni, delle Province e Comuni, dei Provveditorati agli Studi,	
	e Università, per un'adeguata programmazione degli Interventi socio-	
	culturali sul territorio. Concorrere a bandi, concorsi, progetti,	
	programmi e sottoprogrammi di formazione professionale e/o	
	Aggiornamento di Enti pubblici, Enti privati, dell'Unione Europea ed	
	internazionali, e all'assegnazione di fondi per la realizzazione di	
	attività culturali, sociali e di ricerca;	
	g) collaborare e stipulare convenzioni, o altre tipologie di contratti	
	e atti, con qualsiasi Ente pubblico e/o aderire a qualsiasi Ente privato	
	che svolgono attività in ambito locale, nazionale, UE o Internazionale,	
	nonché con Organi, Movimenti o Associazioni con le quali ritenga	
	utile avere collegamenti;	
	h) istituire un Comitato Tecnico Scientifico rappresentativo delle	
	conoscenze abilità e competenze che l'associazione intende	
	valorizzare;	
	i) stabilire contatti con tutti gli Enti Pubblici e privati o singoli	
	studiosi e/o ricercatori ed operatori interessati ai problemi della	
	Formazione, dell'Educazione, della Salute psicofisica finalizzate allo	
	sviluppo armonico della Crescita Personale, nonché al	
	potenziamento delle risorse umane;	
	j) curare la pubblicazione della propria Rivista di Cultura e	
	Informazione, nonché curando la pubblicazione di Riviste, libri ed	
	articoli a carattere umanistico e/o scientifico;	

	k) aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali di natura	
	diversa, aventi scopi affini, tali da favorire il raggiungimento degli	
	scopi spirituali, sociali, umanistici, scientifici e culturali	
	dell'Associazione stessa;	
	l) promuovere e favorire iniziative olistiche umanistiche,	
	scientifiche e socio culturali e, quante altre ritenga opportune, per il	
	conseguimento degli scopi sociali, organizzando convegni, attività di	
	formazione, incontri aperti, conferenze e seminari di studio.	
	2.8 L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali	
	e secondarie rispetto alle attività di interesse generale e alle attività	
	sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la	
	preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica, ai sensi	
	e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e ai sensi	
	del D. Lgs. n. 39/21, secondo i criteri e i limiti definiti con DPCM o	
	dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport. La loro	
	individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio	
	Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione	
	eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il	
	carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di	
	bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore e	
	all'art. 9 del D. Lgs. n. 39/21;	
	2.9 L'Associazione può svolgere attività di noleggio spazi, di gestione	
	di pro-shop per la vendita al dettaglio di prodotti dell'arte olistica ed	
	attrezzature sportive e di somministrazione di alimenti e bevande a	
	favore dei propri associati e di terzi, nel rispetto della disciplina di cui	

	al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	2.10 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura	
	non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in	
	forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico	
	o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico	
	valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e	
	dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	2.11 Le attività di interesse generale cui ai commi precedenti, o	
	quelle	
	ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi,	
	e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le	
	prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, salvo	
	quanto previsto dall'art. 11.6.	
	ART. 3 - Ammissione e numero degli associati	
	3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci	
	Sostenitori.	
	3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione	
	annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria	
	contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa	
	annuale.	

[Handwritten signature]

Bianca Verrini

3.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.5 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.7 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.8 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.9 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli



	associati.	
	3.10 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla	
	agli interessati.	
	3.11 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri.	
	In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei	
	Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocati, in occasione della loro successiva	
	convocazione.	
	3.12 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione	
	ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non	
	sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti	
	o a termine.	
	3.13 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non	
	rivalutabile.	
	ART. 4 - Diritti ed obblighi degli associati	
	4.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa	
	annuale.	
	4.2 Tutti i Soci hanno diritto:	
	a) a ricevere la tessera della Associazione;	
	b) a partecipare in Assemblea, se maggiorenni, con diritto di	

voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

c) a ricevere le pubblicazioni della Associazione;

d) a frequentare i locali della Associazione;

e) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/ organizzate dalla Associazione, convenzioni con attività commerciali.

f) di voto per eleggere gli organi direttivi della Associazione;

g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Associazione.

h) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

i) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

j) di concorrere all'elaborazione e di approvare il programma di attività;

k) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

l) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;

4.3 Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri della Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Associazione, nei giorni e negli orari stabiliti dal

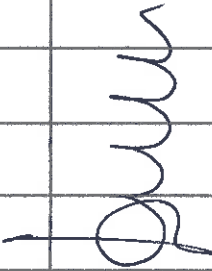
Donna

Ven.
Bauer

	Presidente, con facoltà di farne copie ed estratti a spese proprie,	
	entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata.	
	4.4 I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di	
	rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la	
	potestà genitoriale.	
	4.5 I Soci hanno l'obbligo di:	
	a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Associazione;	
	b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota	
	associativa alla Associazione;	
	c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della	
	Associazione.	
	ART. 5 - Perdita della qualifica di associato	
	5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.	
	5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
	presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle	
	deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o	
	morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso	
	dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante	
	deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato	
	le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di	
	esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato	
	che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che	
	dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile.	
	Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare	
	domanda di ammissione.	

	5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per	
	più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del	
	Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i	
	versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione	
	di morosità.	
	5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato	
	versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei	
	termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.	
	5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma	
	scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla	
	annotazione del recesso nel Libro dei soci.	
	5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	ART. 6 - Organi	
	6.1 Sono organi della Associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di Controllo, ove istituito;	
	- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando	
	obbligatorio	
	6.2 Sono organismi ausiliari della Associazione:	
	a) il Vicepresidente;	




	b) il Segretario;	
	c) il Tesoriere;	
	d) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;	
	e) il Presidente Onorario, ove istituito.	
	ART. 7 - Assemblea	
	7.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.	
	7.2 Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.	
	7.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Sostenitori che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.	
	7.4 L'assemblea:	
	• determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;	
	• approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• assegna le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario	

ed Tesoriere, le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona;

- determina l'attribuzione del compenso spettante agli amministratori;

- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti interni di gestione;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Associazione.



Veron

Giuseppe

	7.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal	
	Presidente della Associazione, previa deliberazione del Consiglio che	
	ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a	
	conoscenza dei Soci, in regola con il versamento della quota	
	dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento	
	dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della data fissata	
	mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o	
	posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della	
	Associazione, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet	
	della Associazione stessa e/o anche con l'affissione dello stesso	
	all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.	
	7.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima	
	convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e	
	delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in	
	seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è	
	valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto	
	favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non	
	vengono conteggiati.	
	7.8 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una	
	volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno	
	1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della	
	maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua	
	competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente,	
	sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e	
	sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.	

7.9 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere

convocata entro il mese di aprile.

7.10 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per

deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento

della Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata

anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al

voto, o si richiama scritta della maggioranza dei componenti del

Consiglio.

7.11 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima

convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre

quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie

deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di

almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che

non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le

modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la

metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e

approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

7.12 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione

del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.13 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere

redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario,

consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

7.14 L'eventuale scioglimento della Associazione deve essere

deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21.

7.15 Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza



	semplice, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è	
	possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da	
	svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum,	
	ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema	
	protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc...) per identificare	
	univocamente ciascun partecipante. L'Assemblea Telematica è da	
	equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne	
	che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai	
	sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.	
	ART. 8 - Il Consiglio Direttivo	
	8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri,	
	con un minimo di tre e un massimo di ventuno. Tuttavia, per	
	assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea	
	ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del	
	numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque	
	non superiore ad un quinto dei soci iscritti.	
	8.2 L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del	
	Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio	
	direttivo con votazione segreta e ne delibera l'eventuale compenso.	
	8.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili.	
	8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed	
	ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di	
	richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.	
	8.5 I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive	

	senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti	
	con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla	
	surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.	
	8.6 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti	
	saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni,	
	seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da	
	utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea	
	elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia	
	compromessa la sua funzionalità.	
	Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo	
	sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti,	
	l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente	
	dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea	
	elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.	
	8.7 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva	
	il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il	
	Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui	
	non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per	
	l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.	
	8.8 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva	
	della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	8.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria	
	della Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le	
	facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo,	
	all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del	
	patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo	
	programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e	
	finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.	
	8.10 Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare	
	persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della	
	Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.	
	8.11 Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta	
	dal Consiglio stesso.	
	8.12 Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei	
	Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è	
	possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da	
	svolgere utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum,	
	ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema	
	protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare	
	univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi	
	in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria tranne che per la	
	verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi	
	tramite i quali la riunione verrà tenuta.	
	ART. 9 - Presidente – Vice Presidente	
	9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti	
	interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie	
	tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10 - Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.



	10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle	
	relative riunioni, cura la conservazione della documentazione	
	riguardante la vita della Associazione, assicura l'esecuzione delle	
	deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.	
	10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta	
	di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e	
	finanziaria della Associazione.	
	10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e	
	finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta	
	dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del	
	documento di programmazione economica sulla base delle	
	determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il	
	potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà	
	di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,	
	effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire	
	ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli	
	organi statutari.	
	10.5 È possibile affidare i suddetti due incarichi ad un unico	
	Consigliere.	
	ART. 11 - Organo di controllo	
	11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge	
	ai	
	sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto	
	dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.	
	11.2 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve	

essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle



Verri
Bianca

	spese sopportate per ragioni del loro ufficio. L'assemblea dei soci	
	può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un	
	compenso ai componenti dell'organo amministrativo.	
	ART. 12 - Revisione legale dei conti	
	12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art.	
	31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato	
	all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto	
	nell'apposito registro.	
	12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se	
	ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei	
	conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 13 - Collegio dei Probiviri	
	13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri,	
	scelti tra i soci della Associazione, eletti a votazione segreta	
	dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il	
	Presidente con votazione segreta.	
	13.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme	
	statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre	
	che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente	
	Statuto.	
	13.3 I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di	
	decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a due mandati consecutivi.

ART. 14 - Presidente Onorario

14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Associazione.

14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

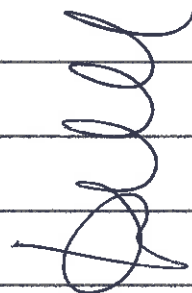
ART. 15 - Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali la Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Associazione
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di



	istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e	
	documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	
	f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a	
	redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.	
	g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al	
	reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi	
	istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla	
	normativa vigente;	
	h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché	
	lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);	
	15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Associazione sono	
	utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non	
	possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai	
	Soci.	
	15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Associazione devono	
	essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente	
	previste.	
	ART. 16 - Bilancio di esercizio	
	16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e	
	con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle	
	determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla	
	Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il	

[Handwritten signature]

Veni

Banca

bilancio.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art.

14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 - Libri sociali

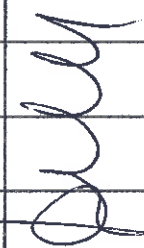
17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



Veneto

Genova

	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri	
	organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	ART.18 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore	
	18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione	
	sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti	
	del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite	
	il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui	
	all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e	
	successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro	
	Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini	
	previsti dalla normativa vigente.	
	18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi	
	dell'iscrizione.	
	ART. 19 - Volontari	
	19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per	
	il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del	
	bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
	capacità.	

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del

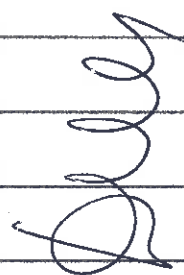
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

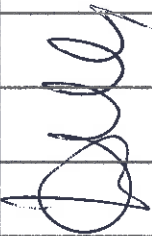
19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20 - Lavoratori

20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità



	statutarie.	
	20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.	
	ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti..	
	21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	ART. 22 - Disposizioni transitorie	
	22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore	
	ART. 23 - Rinvio	
	23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,	

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

del

Per
Bucci

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2296
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 02/10/2023 REGISTRATO IL 12/10/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002296

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92171830349 YOGA TANTRICO DEL KASHMIR APS
ID. TELEMATICO: TGV23L002296000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92171830349

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
MODIFICA STATUTO PER ADEGUAMENTO AL RUNTS